

## **AVVISO PER NOTIFICA PUBBLICI PROCLAMI**

### **IN OTTEMPERANZA AL DECRETO DEL 10 DICEMBRE 2021, n. 2166 RESO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III^, NEL GIUDIZIO R.G.N. 10052/2021**

I sottoscritti Avv.ti Tommaso Pallavicini (C.F. PLLTMS79H20H501J – tommasopallavicini@pec.tedeschinilex.it; tel. 063226758) e Giorgio Leccisi (C.F. LCCGRG82R11H501D – giorgio.leccisi@pec.it; tel. 063210641), in qualità di difensori della NEXUS MADE S.r.l. (C.F. e P.IVA 13638631005), con sede in Roma, Viale Capitan Consalvo n. 2, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in base al Decreto del 10 dicembre 2021, n. 2166, reso dal Presidente del Consiglio di Stato, Sez. III^, nel giudizio di appello r.g. n. 10052/2021, in forza del quale è stata autorizzata l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web del Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza COVID-19 e sui siti delle Amministrazioni resistenti,

#### **AVVISANO CHE**

- 1) l'Autorità adita nel giudizio è il Consiglio di Stato, Sezione III^;
- 2) il ricorso in appello è stato iscritto al r.g. n. 10052/2021;
- 3) l'autorizzazione per l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami è stata concessa con Decreto del Presidente della Sezione III^ del Consiglio di Stato n. 2166 del 10/12/2021;
- 4) il ricorso in appello è stato proposto dalla NEXUS MADE S.r.l. contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Istruzione, il Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza Covid-19, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*;
- 5) il ricorso in appello ha ad oggetto la domanda di annullamento e/o riforma della Sentenza TAR Lazio Roma, Sez. I Quater, n. 9122 pubblicata il 2/8/2021 e non notificata con la quale il Giudice di primo grado ha respinto il ricorso della Nexus Made S.r.l. (RGN 8185/2020) volto all'annullamento degli atti, adottati dal Commissario Straordinario, con i quali è stata decretata la sua estromissione dall'affidamento della fornitura di circa centottantamila arredi scolastici da distribuire agli istituti scolastici statali dislocati in tutto il territorio nazionale, oltre ad altri atti presupposti e conseguenti, nonché per il risarcimento e/o indennizzo di tutti i danni subiti dalla Nexus Made S.r.l. e ove occorra, di dichiarazione di inefficacia e di subentro nel contratto, ove nel frattempo stipulato da parte di un terzo.
- 6) lo schema-sommario dell'appello, con una breve sintesi di ciascun paragrafo, è il seguente:

| PARAGRAFO                                                                         | SINTESI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PAG          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>FATTO</b>                                                                      | Sintetica illustrazione dell'appalto e dello svolgimento del giudizio di primo grado, nonché delle questioni introdotte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1-8</b>   |
| <b>DIRITTO</b>                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |
| <i><b>I. Error in iudicando.</b></i>                                              | Il primo motivo di appello riprende il primo motivo di ricorso proposto in primo grado integrato da motivi aggiunti, e disatteso dal T.A.R., in ordine alla carenza di presupposti della revoca e all'illegittimità della motivazione riferita alla verifica dei requisiti, dando conto degli atti del processo e delle modalità concrete con le quali è stata condotta l'intera procedura di acquisizione dei banchi da parte della struttura commissariale, nonché dell'erroneità dell'interpretazione della normativa di legge e di gara, oltre che dell'omessa valorizzazione dell'ampia istruttoria compiuta in prime cure.                                                          | <b>9-18</b>  |
| <i><b>II. Error in iudicando.</b></i>                                             | Il secondo motivo d'appello riprende il secondo motivo di ricorso proposto in primo grado, integrato da motivi aggiunti, e disatteso dal T.A.R., in ordine alle modalità e agli esiti dei "controlli" sui requisiti di partecipazione (in particolare tecnico-economici), nonché sull'omessa attivazione del doveroso soccorso istruttorio. Il motivo censura altresì la sentenza nella parte in cui confonde le caratteristiche tecniche della fornitura con i requisiti di qualificazione.                                                                                                                                                                                              | <b>18-21</b> |
| <i><b>III. Error in iudicando</b></i>                                             | Il terzo motivo d'appello riprende e ripropone i motivi 1.2 e 1.3 del ricorso introduttivo sulla erroneità della ritenuta mancanza dei requisiti di partecipazione in capo alla Nexus Made, il cui esame è stato completamente omesso dal Tar. Il motivo descrive l'illegittimità sia della motivazione assunta dal Commissario a sostegno della revoca per la presunta e inesistente carenza da parte della Nexus Made dei predetti requisiti di partecipazione sia delle modalità del relativo accertamento (senza soccorso), oltre che, in ogni caso, delle pertinenti previsioni dell'Avviso pubblico, all'uopo specificamente censurate.                                             | <b>21-28</b> |
| <i><b>IV. Error in iudicando</b></i>                                              | Il quarto motivo d'appello censura il capo della sentenza nel quale il TAR assume, dando credito all'affermazione del Commissario, che la ricorrente non avrebbe trasmesso la documentazione a comprova, nonostante la richiesta della struttura. La censura evidenzia l'infondatezza in fatto dell'assunto (avendo la Nexus) e anzi il comportamento ostruzionistico e strumentale della struttura. Con il motivo in questione, inoltre, si censura la sentenza nella parte in cui afferma che la ricorrente avrebbe offerto un prodotto privo delle necessarie caratteristiche tecniche richieste, all'uopo dimostrando l'infondatezza e l'inesigibilità della pretesa del Commissario. | <b>29-32</b> |
| <i><b>V. Error in iudicando.</b></i>                                              | Il quinto motivo d'appello censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto insussistente la violazione degli artt. 1175, 1337, 1338 c.c. e dei principi di buona fede da parte del Commissario. Con tale motivo l'appellante ripropone l'intera istanza risarcitoria e di indennizzo presentata in primo grado, illustrando le poste di danno e argomentandone la debenza in suo favore.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>32-41</b> |
| <i><b>VI. Istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio.</b></i> | Il sesto paragrafo è dedicato all'istanza di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>41-43</b> |

7) i controinteressati sono i soggetti affidatari delle procedure e/o ricoprenti le posizioni utili nelle graduatorie definitive predisposte dal Commissario Straordinario per l'Attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica, in relazione alle procedure di cui agli Avvisi del 21 luglio 2020 (Lotto "A" CIG 8377980FCB - Lotto "B" CIG 8377988668) e del 12/8/2020 (Lotto "A" CIG 840178082F - Lotto "B" CIG 8401792218), ovvero: Beton S.r.l., RTI Mobilferro [*mandataria Mobilferro S.r.l.; mandanti Vastarredo S.r.l., Camillo Sirianni di Sirianni Angelo Francesco S.a.s., Sud Arredi S.r.l., PACI S.r.l., Arredalascuola S.r.l., BIGA S.r.l. Industria Arredi Scolastici*], Quadrifoglio Sistemi D'Arredo S.p.A. e Nautilus S.A.; HMY Financiere, Kinnarps AB, VS Vereinigte Spezialmobelfabriken GmbH & Co. KG, RTI Gonzagarredi [*mandataria G.A.M. Gonzagarredi Montessori S.r.l.*] ed Aurora Group S.r.l.;

### **AVVISANO INOLTRE CHE**

lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 10052/2021) nella sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Consiglio di Stato – Attività giurisdizionale CdS" della sezione "Consiglio di Stato".

Roma, 13 dicembre 2021

Avv. Tommaso Pallavicini

Avv. Giorgio Leccisi